

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 marzo 2023, n. 89 Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 11 posti letto, ubicata in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno" e s.m.i. prevede all'art. 11 la "Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi)", avente l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. prevede:

- all’art. 2 “Definizioni”, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) *accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario*”;
- all’art. 3 “Compiti della Regione”, comma 3, lett. c) che: “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*”;
- all’art. 8 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”, commi 1, 2 e 3 che:

*“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

*2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;*

- all’art. 20 “Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento”, commi 1 e 2 che:

*“1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;*

*2. “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:*

*(...)*

*e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)”;*

- all’art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

*“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.*

- all'art. 29 "Norme transitorie e finali", comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/05/2020 questa Sezione, ha espresso, tra gli altri, "(...) parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Racale (LE) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 11 posti, da ubicarsi in Racale alla Via Fiumi Marina n. 134 angolo Via Alessandria (...)".

Con Pec del 25/05/2022 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/9132 del 14/07/2022 ad oggetto "Richiesta Autorizzazione all'esercizio e Accredimento Istituzionale per struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) sita in Racale alla via Fiumi Marini n. 134", il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." ha chiesto il "(...) rilascio di autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento Istituzionale della struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) per n. 11 pz nel Comune di Racale alla via Fiumi Marina n. 134." allegando certificato di agibilità e copia della "AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE di una Struttura specialistica Residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) conformemente al Regolamento Regionale n. 10 del 11 aprile 2017, da ubicare alla via Fiumi Marina n. 134." con la quale il Responsabile del 3° Settore – "Assetto del Territorio" del Comune di Racale (LE), con provvedimento del 15/06/2021, "(...) AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e ss. della L.R. n. 8/2004, La Società SORGENTE S.R.L. con sede in Racale alla via Gallipoli n.298 (Partita Iva 04083390759) in persona del suo Amministratore Unico sig.ra SANTANTONIO Mariagrazia, sopra generalizzata, alla realizzazione di una Struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) conformemente al Regolamento Regionale n. 10 del 11 aprile 2017, da ubicare alla via Fiumi Marina n. 134, con disponibilità di n. 11 posti letto; (...)".

Con nota prot. n. AOO\_183/14453 del 14/11/2022 ad oggetto "Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio e all'accredimento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) per n. 11 posti letto, sita in Racale alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria. Richiesta integrazione documentale. Conferimento incarichi di verifica." la scrivente Sezione ha invitato:

"(...) il legale rappresentante della Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE) ad integrare la sopra riportata istanza del 25/05/2022, trasmettendo:

- a questa Sezione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario, il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- a questa Sezione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accredimento dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA - Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale

*extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i., limitatamente alla fase di "Pian", con allegare griglie di autovalutazione compilate e firmate;"*

e ha, altresì, invitato:

*"(...)*

- il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto sita in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, gestita dalla Società Sorgente s.r.l. di Racale, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e, con la precisazione che nella relazione dovranno essere confermati espressamente:*
- il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017 e dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i.;*
- il nominativo del Responsabile Sanitario e l'indicazione dell'Albo provinciale dei Medici Chirurghi presso il quale lo stesso risulta iscritto;*
- che la struttura è stata realizzata secondo quanto previsto dalla Planimetria e dalla Relazione Tecnica Descrittiva allegata all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società Sorgente s.r.l., trasmessa al Comune di Racale e da quest'ultimo alla scrivente Sezione (che con la presente si trasmette al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, comprensiva di allegati - ns. prot. n. AOO 183/441 del 13/01/2020);*
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA, ai sensi degli artt. 24, comma 3, e art. 29, comma 9, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto sita in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, gestita dalla Società Sorgente s.r.l. di Racale, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione che sarà previamente trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all' Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i.. (...)"*

Con Pec del 25/11/2022 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/15232 del 05/12/2022 ad oggetto "SORGENTE SRL DOPPIA DIAGNOSI RACALE INVIO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE" il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." ha integrato la sopra riportata istanza del 25/05/2022, prot. n. AOO\_183/9132 del 14/07/2022 trasmettendo alla scrivente Sezione quanto richiesto con nota prot. n. AOO\_183/14453 del 14/11/2022.

Con Pec del 06/02/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/3100 del 07/02/2023 ad oggetto "Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del RR. n.10/2017 e s.m.i.) per n.11 posti letto, sita in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n.134 angolo via Alessandria. Conferimento incarichi di verifica. Esito verifica. Parere per il rilascio dell' Autorizzazione all'Esercizio.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore SISP del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche ed i Tecnici della Prevenzione della ASL LE hanno comunicato quanto di seguito riportato:

*"Con riferimento alla nota in pigrafe emarginata, con la quale ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n.9/2017 e s.m.i, viene richiesto a questo Dipartimento di Prevenzione e al Dipartimento Dipendenze*

*Patologiche di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del R.R. 11/04/2017 n.10 e s.m.i.) denominata San Giorgio”, ubicata in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n.134 angolo via Alessandria, gestita dalla Società Sorgente s.r.l, di Racale, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. n.9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n.10/2017 e s.m.i., gli scriventi Servizi hanno effettuato in data 12/01/2023 apposito sopralluogo presso i luoghi interessati, nel corso del quale è emerso che la struttura è autonoma e indipendente, garantisce il completo abbattimento delle barriere architettoniche ed è corredata da spazi esterni pertinenziali; ()), esprimendo “(...) PARERE FAVOREVOLE, al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del R.R. n.10/2017 e s.m.i.) denominata “San Giorgio” per n.11 posti letto, gestita dalla Società Sorgente s.r.l., da esercitarsi nei locali siti in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n.134 angolo via Alessandria. (...)”.*

Con Pec del 11/08/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/12412 del 29/08/2023 ad oggetto “Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE). Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento Istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) per n.11 posti letto sita in Racale alla Via Fiumi Marina n.134 angolo Via Alessandria denominata “San Giorgio” - Società Sorgente S.r.l. di Racale. - PARERE FINALE.”, il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato quanto di seguito riportato:

*“(...) Dalla valutazione della documentazione presentata che resta agli atti di questo Dipartimento di Prevenzione, dagli esiti del sopralluogo del giorno 08.08.2023, si ritiene che la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) per n.11 posti letto sita in Racale alla Via Fiumi Marina n.134 angolo Via Alessandria denominata “San Giorgio”, possiede i requisiti generali e specifici previsti per l’accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 ss.mm.ii., dal R.R. n.10/2017 e ss.mm.ii., dalla Sezione A del R.R. n.3/2010 e s s.mm.ii. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n.16/2019) e sulla base della griglia di autovalutazione, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan” previsti dal Manuale di Accredimento per le “strutture di assistenza territoriale extra - ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019.*

**STRUTTURA:** STRUTTURA SPECIALISTICA RESIDENZIALE PER LA COMORBILITÀ PSICHIATRICA (DOPPIA DIAGNOSI - ART.11 DEL R.R. 10/2017 SS.MM.II.) PER N.11 POSTI LETTO - SEDE OPERATIVA IN RACALE ALLA VIA FIUMI MARINA N.134 ANGOLO VIA ALESSANDRIA - DENOMINATA “SAN GIORGIO”.

**TITOLARITÀ:** SOCIETÀ SORGENTE S.R.L. SEDE LEGALE IN RACALE VIA GALLIPOLI N.298 - P.I. 04083390759.

**LEGALE RAPPRESENTATE:** SANTANTONIO MARIAGRAZIA NATA A (OMISSIS).

**RESPONSABILE SANITARIO:** DR. PETRUZZI GIUSEPPE, NATO A (OMISSIS) IL 21/11/1987 - LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA IL 21.02.2012 e/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SAN RAFFAELE DI MILANO - SPECIALIZZATO IN PSICHIATRIA c/o UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI IL 26/11/2019 – ISCRITTO ALL’ALBO PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROVINCIA DI LECCE N. 7781 DAL 10/09/2013.

**TIPOLOGIA STRUTTURA:** STRUTTURA SPECIÀLISTICA RESIDENZIALE PER LA COMORBILITÀ PSICHIATRICA (DOPPIA DIAGNOSI - ART.11 DEL R.R) 10/2017 SS.MM.11.) PER N.11 POSTI LETTO. (...)”.

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società “SORGENTE s.r.l.” con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 11 posti letto, sita in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, il cui responsabile sanitario è il Dr. Giuseppe Petruzzi, nato il 21/11/1987, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società “SORGENTE s.r.l.” di Racale (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
  - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/ alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso struttura ubicata Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria.
  - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
  - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) *Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società *“SORGENTE s.r.l.”* di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”*, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredimento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredimento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accredimento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 11 posti letto, sita in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, il cui responsabile sanitario è il Dr. Giuseppe Petruzzi, nato il 21/11/1987, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
  - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/ alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensivi dell'indicazione del debito orario da garantire presso struttura ubicata Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria.
  - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
  - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del Direttore Sanitario;
- trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) *Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza*



*dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “SORGENTE s.r.l.” di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”*, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società “SORGENTE s.r.l.” di Racale (LE), gestore della struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 11 posti letto, ubicata in Racale (LE) alla via Fiumi Marina n. 134 angolo via Alessandria;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DDP dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM dell'ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Racale (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -  
Dipendenze Patologiche - ASD  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro